

REGOLAMENTO SANITARIO

della

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO

Approvato con delibera n. 96 del Consiglio Federale n. 285 del 20/12/2025

DEFINIZIONE

1. Il Regolamento sanitario della FISO disciplina le esigenze specifiche del Settore Sanitario federale, nel rispetto delle leggi dello Stato e delle Regioni, nonché delle normative e delle disposizioni del CIO, del CONI e della IOF ai fini della tutela e del controllo dello stato di salute dei propri tesserati.

Articolo 1 – STRUTTURA

Il Settore Sanitario Federale è costituito da:

- a) la Commissione Medica Federale;
- b) il Medico Federale;
- c) i Medici Addetti alle Squadre Nazionali;
- d) i Medici Fiduciari Regionali;
- e) i Medici Sociali;
- f) il Personale Parasanitario.

Tutti i componenti del Settore Sanitario federale sono tesserati per la FISO e non devono essere stati soggetti a provvedimenti di espulsione o radiazione da parte di una qualsiasi Federazione Sportiva Nazionale/Disciplina Sportiva Associata o aver subito sanzioni disciplinari per fatti di doping.

Articolo 2 – COMPOSIZIONE E DURATA DELLA COMMISSIONE MEDICA FEDERALE

La Commissione Sanitaria Federale è l'Organo di competenza esclusiva di tutte le problematiche medico-scientifiche di interesse della Federazione Italiana Sport Orientamento.

La Commissione Medica Federale, nominata dal Consiglio federale, è composta da un Presidente e da almeno altri due membri (di cui uno assume la funzione di segretario), scelti preferibilmente tra specialisti in Medicina dello Sport e tesserati alla FMSI, e tra esponenti di discipline scientifiche, esperti in materie biologiche e fisiologiche applicate allo sport.

La Commissione Medico-scientifica resta in carica 4 anni coincidenti con il quadriennio Olimpico.

Essa è automaticamente sciolta in caso di decadenza del Consiglio Federale.

La Commissione Medica Federale:

- a) coordina l'attività del Settore Sanitario federale;
- b) rappresenta la Federazione nei rapporti con istituzioni esterne sulle tematiche medico-sportive;
- c) predispone e propone al Consiglio federale iniziative tese alla tutela ed alla verifica dello stato di salute dei tesserati;
- d) esercita attività di controllo del rispetto di eventuali e specifiche norme federali tese alla tutela della salute degli atleti;
- e) svolge attività di supporto su precise esigenze sanitarie federali e/o a favore di atleti, ove ciò sia ritenuto opportuno e richiesto dal Consiglio federale e/o dal Medico federale;
- f) fornisce consulenza su tematiche cliniche e biologiche, e/o su possibili problematiche antidoping;
- g) propone e collabora in interventi federali di formazione ed aggiornamento nelle materie biologiche e fisiologiche a favore dei tesserati della Federazione;
- h) individua temi di approfondimento e studio in Medicina dello Sport e/o materie affini, con particolare riferimento alla disciplina sportiva federale;
- i) promuove, in accordo con i regolamenti della FMSI e degli altri organismi competenti in materia, iniziative a sostegno della informazione, prevenzione e lotta al doping;
- j) svolge ricerca scientifica ed indagini di carattere medico negli ambiti e nei campi che richiedono approfondimenti e/o nuovi elementi di conoscenza. A tal fine definisce protocolli di ricerca,

individua le modalità operative, valuta i progetti e formula proposte provvedendo infine a diffonderne i risultati;

- k) svolge attività educativo – didattica;
- l) agisce da osservatorio della ricerca e della letteratura scientifica dell'orienteeering;
- m) svolge azione di supporto, consulenza e di controllo su iniziative ricollegabili alla ricerca scientifica sugli atleti;
- n) esprime pareri e valutazioni su questioni scientifiche;
- o) collabora ai corsi di aggiornamento organizzati dalla Federazione Italiana Sport Orientamento e dai Comitati Regionali che ne fanno richiesta.
- p) promuove, in accordo con i regolamenti della FMSI e degli altri organismi competenti in materia, iniziative a sostegno della informazione, prevenzione e lotta al doping.

La Commissione Medica Federale può avvalersi per lo svolgimento dei suoi compiti di consulenti specialisti in discipline biologiche e mediche correlate.

Il Presidente della Commissione Medica Federale può essere invitato alle riunioni del Consiglio Federale in relazione a specifiche problematiche.

Articolo 3 - MEDICO FEDERALE

Il Medico federale è nominato dal Consiglio federale, tra medici in possesso della specializzazione in Medicina dello Sport e tesserati con la FMSI, e resta in carica quattro anni, coincidenti col quadriennio Olimpico. Decade in caso di decadenza del Consiglio federale.

Il Medico federale:

- a) presiede la Commissione Medica Federale;
- b) partecipa, se invitato, alle riunioni del Consiglio federale, in relazione a problematiche pertinenti;
- c) partecipa alle riunioni delle Commissioni tecniche delle varie discipline in relazione a specifiche problematiche pertinenti;
- d) dispone e verifica gli interventi sanitari necessari a favore degli atleti di interesse nazionale ed internazionale;
- e) programma valutazioni medico funzionali e verifica gli accertamenti di idoneità di legge degli atleti di interesse nazionale ed internazionale;
- f) promuove iniziative di informazione e prevenzione doping per atleti di interesse nazionale ed internazionale;
- g) coordina, anche attraverso periodiche riunioni, l'attività dei Medici Addetti alle squadre nazionali e dei Medici Fiduciari Regionali, per ciò che concerne l'assistenza sanitaria e la valutazione degli atleti delle squadre nazionali;
- h) organizza e dispone, in accordo con i responsabili dei Settori Squadre Nazionali, l'assistenza sanitaria delle squadre nazionali durante la preparazione, in occasione di ritiri e raduni organizzati dalla Federazione ed in occasione di competizioni internazionali, individuando medici e personale parasanitario;
- i) si correla con i Medici Societari, in particolare su problematiche sanitarie e di tutela della salute in base alle leggi vigenti relative ad atleti di interesse nazionale;

Il Medico federale può avvalersi, quando necessario, di Consulenti specialisti esterni.

Articolo 4 – I MEDICI ADDETTI ALLE SQUADRE NAZIONALI

I Medici Addetti alle Squadre Nazionali sono nominati annualmente dal Consiglio Federale su proposta del Medico federale e scelti preferibilmente tra gli specialisti in Medicina dello Sport oppure tra i Soci Aggregati iscritti alla FMSI. I Medici Addetti alle Squadre Nazionali sono coloro che si occupano dell'assistenza

sanitaria delle squadre nazionali durante la preparazione, in occasione di ritiri e raduni organizzati dalla Federazione ed in occasione di competizioni internazionali.

I Medici Addetti alle Squadre Nazionali possono inoltre:

- a) effettuare attività di consulenza sanitaria su atleti delle squadre nazionali e/o di interesse federale;
- b) partecipare a valutazioni medico-fisiologiche funzionali di atleti di interesse nazionale;
- c) fornire, agli stessi atleti coinvolti in raduni e/o competizioni, informazione sanitaria e preventiva su problematiche mediche ed antidoping;
- d) correlarsi con il Medico Federale, e quando necessario, con i Medici societari e/o di fiducia degli atleti.

Articolo 5 - MEDICI FIDUCIARI REGIONALI

Per l'organizzazione del Servizio Sanitario federale, ogni Comitato Regionale, sentito il parere della Commissione Medico-scientifica e del Medico federale, può avvalersi di un Medico Fiduciario Regionale di nomina quadriennale, scelto preferibilmente tra gli specialisti in Medicina dello Sport oppure tra i Soci Aggregati iscritti alla FMSI.

Il Medico Fiduciario Regionale, su indicazione del Presidente del Comitato regionale o del Medico federale provvede a:

- a) organizzare l'assistenza sanitaria in Regione;
- b) fornire informazioni e supporto a Società ed atleti afferenti alla propria Regione;
- c) coordinare i medici collaboratori ed il personale parasanitario disponibile in Regione;
- d) partecipare alle riunioni del Consiglio Regionale in relazione a problematiche pertinenti;
- e) tenere i rapporti con i Medici sociali della regione.

Articolo 6 - MEDICI SOCIALI

I Medici Sociali, ove presenti, sono nominati dal Consiglio Direttivo dell'Affiliato e preferibilmente scelti tra Medici specializzati in Medicina dello Sport.

Il Medico Sociale deve:

- a) vigilare, in stretta collaborazione col Presidente della Società Sportiva, sull'osservanza delle leggi dello Stato e della Regione sulla tutela sanitaria delle attività sportive e sul rispetto delle norme federali in tema sanitario;
- b) adoperarsi nella prevenzione, informazione e lotta al doping dei tesserati della propria Società.

Articolo 7 - SETTORE PARASANITARIO

Fanno parte del Settore Parasanitario tutti gli operatori, in possesso del titolo di studio o professionale legalmente riconosciuto, funzionali ed utili al raggiungimento delle finalità del Settore Sanitario, per la salvaguardia della salute e del benessere dell'atleta (terapisti, osteopati, biologi, psicologi, massaggiatori sportivi, nutrizionisti, ecc.).

Essi sono designati rispettivamente, dal Medico federale per l'attività delle squadre nazionali, dal Medico Regionale per l'attività del Comitato Regionale e dal Medico societario per le attività societarie.

Articolo 8 – ATTIVITA' ANTIDOPING

La commissione sanitaria federale promuove, in accordo con i regolamenti della FMSI e degli altri organismi competenti in materia, iniziative a sostegno della informazione, prevenzione e lotta al doping.

Articolo 9 - OBBLIGHI E DISPOSIZIONI

Tutti gli operatori della struttura sanitaria, a qualsiasi livello:

- a) devono documentare, se richiesto, la propria iscrizione al rispettivo Albo Professionale, se esistente;
- b) devono essere tesserati alla Federazione, nei ruoli di competenza;
- c) sono tenuti a rispettare lo Statuto e le norme federali;
- d) si impegnano ad operare secondo scienza e coscienza;
- e) si impegnano al rispetto delle direttive emanate dai Settori di competenza e/o dal Medico federale;
- f) svolgono la loro attività nel pieno rispetto delle regole morali e delle normative antidoping Nazionali ed Internazionali, adoperandosi al massimo affinché le stesse siano applicate e rispettate dagli altri tesserati.

Articolo 10 – ADEMPIMENTI DEI TESSERATI

La tutela della salute dei tesserati della FISO è garantita dalla idoneità alla pratica sportiva appositamente certificata in ottemperanza alle leggi emanate dallo Stato Italiano e dalle norme dell'ordinamento sportivo. Ai fini della tutela della salute i tesserati FISO sono obbligati a chiedere ed ottenere il certificato di idoneità alla pratica sportiva dell'orienting.

A tale obbligo sono sottoposti sia i tesserati che svolgono attività sportiva non agonistica, sia i tesserati che svolgono attività sportiva agonistica.

Ciascun tesserato deve sottoporsi alle visite mediche, accertamenti ed analisi previste dalle leggi in materia, ed ottenere dalle competenti Autorità Sanitarie il certificato di idoneità alla pratica sportiva.

L'idoneità, documentata in base alla certificazione rilasciata dalle competenti autorità sanitarie, costituisce presupposto necessario per l'accettazione della richiesta di primo tesseramento e per il successivo rinnovo. L'idoneità alla pratica sportiva deve permanere per tutto l'anno sportivo. In difetto sarà preclusa al tesserato ogni attività di gara e di allenamento.

Il Presidente della ASD/SSD affiliata attesta, all'atto del tesseramento, che l'atleta è stato riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente e che la relativa documentazione è conservata presso la società, come previsto dalle normative federali.

E' facoltà della FISO richiedere alle ASD/SSD affiliate la documentazione relativa alla idoneità dei rispettivi tesserati. Con il tesseramento, il tesserato autorizza, automaticamente e senza alcuna condizione, la propria società ad esibire ed a trasmettere alla FISO la documentazione sanitaria relativa alla propria idoneità, qualora la FISO lo richieda.

Articolo 11 – TIPOLOGIA DI ATTIVITA' SPORTIVA

Al fine di meglio individuare le categorie di tesseramento e il tipo di certificato medico richiesto si specificano di seguito le caratteristiche che differenziano l'attività sportiva, a sua volta suddivisa in "agonistica" e "non agonistica", dalla attività ludico motoria.

- 1) **Attività ludico motoria**: per attività ludico motoria o promozionale si intende la pratica dell'orienting per la quale viene esclusa ogni finalità competitiva o agonistica.
- 2) **Attività non agonistica**: per attività non agonistica si intende tutta l'attività sportiva di avviamento e preparazione all'orienting.
Per questo tipo di attività è richiesto il certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica in base a quanto previsto dal D.M. 24.4.2013 e successive modificazioni.
- 3) **Attività agonistica**: per attività agonistica si intende la partecipazione di Atleti a qualsiasi competizione regionale, nazionale o internazionale inserita o non inserita nei calendari ufficiali e a tutte le attività di allenamento e preparazione ad esse. Per questo tipo di attività è richiesto il certificato medico di idoneità alla pratica sportiva agonistica della disciplina praticata in base al D.M. 18.2.1982. Per gli Atleti disabili è previsto il relativo certificato medico agonistico disciplinato dal decreto del Ministro della Sanità del 4 marzo 1993.

Ai fini e per gli effetti del citato decreto, per la FISO sono riconosciute le seguenti categorie di Atleti Agonisti, le cui denominazioni coincidono con quelle riconosciute dalla International Orienteering Federation (I.O.F.):

- a) ME – WE: uomini e donne con elevati punteggi nel ranking nazionale, fra i quali sono selezionate le rappresentative nazionali assolute;
- b) M13/14 W13/14 uomini e donne di età compresa fra 13 e 14 anni;
- c) M15/16 W15/16 uomini e donne di età compresa fra 15 e 16 anni;
- d) M17/18 W17/18 uomini e donne di età compresa fra 17 e 18 anni;
- e) M19/20 W19/20 uomini e donne di età compresa fra 19 e 20 anni;
- f) M21/34 W21/34 uomini e donne di età compresa fra 21 e 34 anni;
- g) M35W35 uomini e donne di età compresa fra 35 e 39 anni;
- h) M40W40 uomini e donne di età compresa fra 40 e 44 anni;
- i) per analogia, tutte le successive categorie con età crescenti ogni 5 anni fino a 80 anni;
- j) Atleti partecipanti alle fasi nazionali dei Giochi della Gioventù;
- k) Atleti paralimpici.

Gli atleti vengono collocati nelle rispettive categorie in relazione all'anno di nascita (millesimo) e non in base al giorno e al mese di nascita.

Gli Atleti stranieri tesserati per una ASD/SSD affiliata alla FISO sono tenuti agli obblighi di certificazione vigenti in Italia.

Gli Atleti stranieri, che non siano tesserati per ASD/SSD affiliate alla FISO, possono partecipare alle gare che si svolgono in Italia, se formalmente tesserati con una Federazione e con una Società sportiva straniera oppure, a titolo individuale, con certificazione medica straniera. Essi sono tenuti a rispettare la normativa sulla certificazione medica del paese di appartenenza.

Articolo 12 - INFRAZIONI e SANZIONI

Il mancato rispetto delle norme del presente Regolamento, ove non integri violazioni regolamentari specifiche, costituisce grave violazione del principio di lealtà e correttezza e come tale è soggetto alla disciplina ed alle sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia.

Articolo 13 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo a quello di approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.